

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

10 dicembre 2019

Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Marco GIUSTA
Antonino IARIA
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON

Marco PIRONTI
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Alberto UNIA

Assente, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l'Assessore Roberto FINARDI.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: CONSUMO DI SUOLO E TRASFORMAZIONI URBANE: OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA', RIDUZIONE DEGLI IMPATTI E COMPENSAZIONI AMBIENTALI. CRITERI E DIRETTIVE AGLI UFFICI DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE.

Proposta dell'Assessore Unia
di concerto con l'Assessore Iaria.

Il recente rapporto ISPRA SNPA 08/2019 “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici”, redatto ai sensi della L. 28 giugno 2016 n. 132, precisa che in merito alla valutazione degli effetti ambientali dovuti al consumo di suolo occorre considerare come questo fornisca essenziali servizi ecosistemici di approvvigionamento, di regolazione, di supporto e culturali e che, visti i tempi estremamente lunghi di formazione del suolo, si possa ritenere una risorsa limitata sostanzialmente non rinnovabile.

La recente maggior sensibilità alle tematiche ambientali e, in particolare, l’incremento dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, ha reso sempre più urgente intervenire sul tessuto urbano, anche al fine di aumentare la cosiddetta “resilienza” a tali fenomeni, nonché di migliorare in generale la qualità ambientale delle aree urbane.

La deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 00201/021) del 30 gennaio 2018, che ha costituito il gruppo di lavoro interassessorile di supporto alla creazione della strategia e del piano di adattamento ai cambiamenti climatici della città, ha previsto, coerentemente con gli indirizzi comunitari e nazionali, che la Città dia un forte impulso alla riduzione dei rischi del proprio territorio derivanti dagli eventi climatici estremi, ritenendo, peraltro, che una politica territoriale responsabile, oggi, debba includere una valutazione dei possibili e sempre più probabili impatti del cambiamento climatico nonché prevedere come rispondere per evitare o minimizzare danni e salvare vite umane. In tal senso, le risultanze del presente provvedimento costituiscono un’importante misura di adattamento del redigendo Piano.

La successiva deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2018 05923/021) del 18 febbraio 2019 ha quindi approvato l’adesione della Città al nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia (Covenant of mayors for climate & energy) evidenziando la necessità di ridurre la vulnerabilità del territorio cittadino, a partire dall’assunto che mitigazione e adattamento sono approcci indispensabili e complementari che si integrano in un'unica strategia per far fronte ai rischi connessi al cambiamento climatico.

La deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 02646/046) del 26 giugno 2018 ha peraltro definito le linee guida ed avviato le attività per la redazione del Piano strategico dell’infrastruttura verde, prevedendo, tra gli altri aspetti, attività di caratterizzazione, analisi e definizione di strategie per la quantificazione e valorizzazione dei servizi ecosistemici.

A tale fine sono state avviate le procedure per pervenire alla individuazione di metodologie di valutazione e quantificazione, in termini fisici, dei servizi eco-sistemici del suolo, nonché della loro traduzione in termini economici, anche a supporto dell’adozione di compensazioni non omologhe.

Tali obiettivi si pongono in coerenza con la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2016 03358/002) del 28 luglio 2016 avente ad oggetto “Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2016-2021”, ed in particolare con gli

obiettivi in tema di urbanistica (Migliorare la dotazione dei servizi, fermare il consumo di suolo, salvaguardare l'ambiente) di medio periodo, e di ambiente, laddove si prevede la sperimentazione di interventi di compensazione ecologica preventiva per contenere l'espansione urbana, diminuire i consumi - tra cui quelli di suolo - e migliorare la qualità ambientale ed ecologica degli spazi aperti fruibili dai cittadini.

Il tema del consumo di suolo, inteso come trasformazione di un suolo naturale in una superficie artificiale (con diversi gradi di trasformazione), assume quindi una rilevanza centrale nel governo dei processi di trasformazione del territorio, con l'obiettivo di invertire la tendenza alla progressiva "artificializzazione" del suolo che ha caratterizzato lo sviluppo industriale ed urbanistico della Città.

L'attuale quadro normativo in materia, pur complesso e non pienamente coordinato tra i profili riguardanti la pianificazione urbanistico-territoriale (PTR, PPR, PTCP2) e quelli relativi alla sostenibilità ambientale, individua infatti nella limitazione al consumo di suolo e degli impatti ad esso connessi, nonché nella inversione di tale tendenza con la "ri-naturalizzazione" di aree precedentemente consumate, azioni indifferibili della tutela ambientale e, quindi, dell'interesse pubblico ad essa connesso.

Nel quadro della definizione degli interventi di trasformazione urbana individuati dalla presente deliberazione è pertanto necessario che gli uffici della Città, ed ancor più i soggetti che intendono realizzare tali interventi, dispongano di indirizzi chiari e criteri trasparenti per la valutazione degli impatti sul suolo con il duplice obiettivo di:

- innanzitutto, migliorare progressivamente la dotazione cittadina di suolo libero di elevata qualità ambientale;
- ma anche, fornire un quadro di criteri certi agli operatori economici che intendono realizzare un intervento di trasformazione;

così da agevolare e semplificare i percorsi autorizzativi.

Dato atto che il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante «Norme in materia ambientale» prevede che per determinati piani, programmi e progetti siano valutati gli effetti significativi, diretti e indiretti, di piani, programmi o progetti, sui fattori popolazione e salute umana; biodiversità, territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; nonché l'interazione tra i fattori stessi. Il medesimo decreto formula inoltre criteri di valutazione della significatività degli impatti, con particolare riguardo all'estensione, alla durata e alla reversibilità degli stessi, introducendoli all'art. 12 e allegato I (VAS) e all'art. 19 e allegato 5 (VIA), e prevedendo all'art. 13 e allegato VI (VAS) e all'art. 22 e allegato VII (VIA) mitigazioni e compensazioni in caso di impatti significativi.

Occorre, tuttavia, evidenziare come il vigente PRGC della Città di Torino, come approvato con D.G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995, non sia stato sottoposto a procedure di valutazione ambientale strategica, in quanto antecedente alla normativa in materia. Conseguentemente, fatta eccezione per le aree oggetto di varianti urbanistiche sottoposte a procedura di VAS (o analisi di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/98),

le istruttorie in merito a piani o progetti sono quindi chiamate, per prime, a definire i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo di migliorare progressivamente la dotazione cittadina di suolo libero di elevata qualità ambientale occorre, pertanto, prevedere l'individuazione di:

- elementi a supporto della pianificazione generale (revisione PRGC in corso e della relativa Valutazione Ambientale Strategica - VAS), quali i criteri di classificazione, le modalità di monitoraggio del consumo di suolo e la relativa cartografia tematica;
- direttive rivolte agli uffici della Città, da attuarsi nelle more della revisione generale del PRGC in corso, con particolare riferimento alle eventuali misure compensative da prevedersi in caso di progetti edilizi che comportano impatti sul suolo, come definiti dalla presente deliberazione.

In merito al secondo punto, va rilevato che, nelle more della revisione generale del PRGC, nel richiedere eventuali compensazioni relativamente a strumenti esecutivi o progetti, gli uffici devono confrontarsi con situazioni differenziate:

- nel caso in cui una variante al PRGC abbia già definito, nell'ambito del relativo processo di VAS o di verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/1998 e s.m.i., norme o prescrizioni circa gli impatti legati al consumo di suolo, determinando così un obbligo giuridico di compensazione;
- ovvero il caso in cui, in assenza di esplicita previsione nello strumento urbanistico generale, il tema degli impatti legati al consumo di suolo debba essere affrontato direttamente in sede di pianificazione urbanistica esecutiva o di esame dei permessi di costruire in deroga e/o dei permessi di costruire convenzionati, ove questi comportino impatti sul suolo, come definiti dalla presente deliberazione.

Nei casi soggetti a procedure di valutazione ambientale vi è da tempo un costante orientamento da parte dell'Organo Tecnico Comunale (istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/1998 e s.m.i.) rafforzato dai pareri e contributi degli Enti competenti in materia ambientale, in merito all'attenzione da porre agli impatti sulla componente suolo e alla conseguente necessità di prevedere eventuali misure compensative.

In assenza di previsioni esplicite nell'ambito delle norme urbanistiche dello strumento urbanistico generale, situazione che attualmente rappresenta la casistica largamente prevalente, fatto salvo un esplicito obbligo giuridico in capo al soggetto che propone l'intervento derivante da procedure di valutazione ambientale, si ritiene che sussista, comunque, un attuale e significativo interesse pubblico generale ad arrestare il consumo di suolo, a compensarne i consumi reversibili ed irreversibili e a favorire la "ri-naturalizzazione" di aree urbane.

In tali casi la sede più opportuna per concretizzare l'obiettivo della limitazione degli impatti legati al consumo di suolo è rappresentato dalle convenzioni urbanistiche o dagli atti unilaterali d'obbligo, ove previsti in loro sostituzione, che definiscono i reciproci impegni tra proponente e Città, non solo in materia urbanistica ed edilizia, ma anche ambientale,

patrimoniale ed infrastrutturale. In tale sede (convenzione o atto unilaterale) dovranno peraltro essere regolati anche gli eventuali profili relativi alle compensazioni degli impatti sul suolo, così come definite all'interno delle procedure di VAS (se previste, come nel caso della grande maggioranza dei SUE), di VIA, ovvero delle procedure di rilascio di titoli abilitativi.

Con la revisione generale del vigente PRGC, saranno da recepirsi gli obiettivi relativi al consumo di suolo definiti da PTR, PPR e PTCP2, anche sulla scorta degli elementi tecnici del documento "Il monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte-edizione 2015", allegato alla D.G.R. 27 luglio 2015, n. 34-1915 (il quale include definizioni di suolo nonché di consumo irreversibile e reversibile).

Nelle more della revisione di cui sopra, nel quadro della valutazione dell'interesse pubblico alla trasformazione, si valuta necessario assumere l'obiettivo ambientale del consumo di suolo netto inferiore o uguale a zero e del non incremento degli impatti non reversibili, obiettivo che per gli strumenti urbanistici esecutivi soddisfa peraltro quanto previsto dall'art. 3 bis della L.R. 56/77 e s.m.i..

Tale obiettivo è peraltro coerente con quanto previsto dalla L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e s.m.i., la quale indica, all'art. 1, tra le proprie finalità, la limitazione del consumo del suolo, al fine di giungere all'obiettivo di un consumo zero, attraverso la piena e razionale gestione delle risorse volta al mantenimento qualitativo e quantitativo del loro livello complessivo, con particolare riferimento alle aree agricole ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente, evitando ogni ulteriore consumo del suolo.

Il rapporto ISPRA SNPA 08/19 precisa tuttavia come l'obiettivo del consumo di suolo netto zero rischi di non intervenire sulla qualità degli interventi ma solo sul bilancio complessivo ed è pertanto necessario che esso sia accompagnato con misure per impedire molti consumi inutili e limitandoli alla componente non evitabile. Se è vero infatti che il consumo di suolo netto è valutato attraverso il bilancio tra il consumo di suolo e l'aumento di superfici agricole, naturali e seminaturali, dovuti a interventi di recupero, demolizione, de-impermeabilizzazione, rinaturalizzazione o altro, va sempre rafforzata la considerazione del suolo come risorsa unica, rara e non riproducibile nella definizione della eventuale compensazione.

Le classi del consumo di suolo reversibile contengono infatti condizioni di reversibilità molto diverse tra loro, in primo luogo per il tempo di recupero complessivo dei suoli, nella maggior parte dei casi molto lungo, ma anche per il diverso effetto transitorio e per la reale fattibilità del processo di rinaturalizzazione. Va sottolineato, infatti, che anche il consumo reversibile inibisce alcuni servizi ecosistemici cruciali, e che va sempre considerata la perdita di funzioni per tutto il periodo che intercorre prima dell'effettivo e completo recupero.

Sulla scorta dei medesimi obiettivi e previo parere dei competenti Enti, saranno inoltre da favorire per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, così come previsti dalla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06, criteri e soluzioni che preservino quote di suolo libero permeabile, al fine di incrementare la sostenibilità ambientale complessiva degli

interventi.

Si ritiene pertanto necessario, con il presente provvedimento, definire specifici indirizzi per il governo degli interventi previsti o prevedibili sino alla conclusione dell'iter di revisione generale del PRGC adottando i criteri di cui all'allegato (**all. 1**) a supporto della valutazione della sostenibilità ambientale degli interventi previsti, al fine di favorire soluzioni atte ad evitare o minimizzare gli impatti sulla componente suolo e definendo, per gli impatti significativi, opportune modalità di compensazione che abbiano caratteristiche di congruità, proporzionalità e ragionevolezza, tali da garantire un miglioramento della qualità ambientale ed ecologica senza pregiudicare la sostenibilità economica dell'intervento.

In merito alla significatività degli impatti legati al consumo di suolo, si ritiene pertanto che questa sia da valutarsi in ragione dell'obiettivo di sostenibilità sopra indicato, dello stato iniziale del suolo, nonché dell'estensione e della reversibilità degli impatti previsti, tenuto conto delle eventuali compensazioni.

Tali criteri risultano coerenti con quanto precisato per gli strumenti urbanistici esecutivi dalla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 relativamente alla fase di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, nonché dalla D.D. regionale 19 gennaio 2017, n. 31 di aggiornamento della D.G.R. 12 gennaio 2015, n. 21- 892, relativamente alla fase di valutazione.

Gli stessi criteri risultano peraltro coerenti, in merito ai titoli abilitativi edilizi, con quanto previsto dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, la quale, anche al fine di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, introduce nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 il comma 1 bis dell'art. 14 "Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici", nonché con la Legge Regionale 4 Ottobre 2018, n. 16 "Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana", anch'essa finalizzata alla riqualificazione della Città esistente con contestuale limitazione del consumo di suolo.

In merito allo stato del suolo e della reversibilità degli impatti, si ritiene opportuno adottare, in tale fase transitoria, il sistema di classificazione assunto dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) che, ai sensi della L. 28 giugno 2016 n. 132, conduce annualmente l'attività di monitoraggio del territorio in termini di uso, copertura e consumo di suolo.

Tale sistema prevede che il consumo di suolo agricolo, naturale o seminaturale (comprese le aree verdi e i parchi urbani) sia suddiviso in due categorie principali, permanente e reversibile, considerando quale:

- consumo di suolo permanente quello determinato da edifici, fabbricati; strade pavimentate; sede ferroviaria; aeroporti (piste e aree di movimentazione impermeabili/pavimentate); porti (banchine e aree di movimentazione impermeabili/pavimentate); altre aree impermeabili o pavimentate non edificate (piazzali, parcheggi, cortili, campi sportivi, etc.); serre permanenti pavimentate; discariche;

- consumo di suolo reversibile quello determinato da strade non pavimentate; cantieri e altre aree in terra battuta (piazzali, parcheggi, cortili, campi sportivi, depositi permanenti di materiale, etc.); aree estrattive non rinaturalizzate; cave in falda; impianti fotovoltaici a terra; altre coperture artificiali non connesse alle attività agricole la cui rimozione ripristini le condizioni iniziali del suolo.

Appare a tal fine opportuno avviare, da subito, le attività necessarie all'elaborazione della cartografia relativa al monitoraggio del consumo di suolo, sulla scorta delle informazioni territoriali disponibili a scala cittadina, assunte le definizioni del SNPA, anche al fine del confronto con quanto da redigersi nel quadro della revisione generale del PRGC ai sensi della D.G.R. 27 luglio 2015, n. 34-1915 sulla base della Tavola del PTC2 Allegato 5 Linee guida, con puntuale perimetrazione delle Aree Densificate, di Transizione e Libere (art. 16 Norme di Attuazione del PRC2).

In merito alle compensazioni, si ritiene che queste siano da realizzarsi prioritariamente attraverso interventi di de-impermeabilizzazione, ricostituzione del suolo (anche tramite riuso) e ri-naturalizzazione di superfici già consumate, di proprietà della Città e destinate a servizi.

Le compensazioni, coerentemente con quanto previsto dalle "Linee Guida per le Mitigazioni e Compensazioni" che accompagnano il PTCP2, dovranno essere univoche, cioè ogni misura dovrà essere valorizzata come compensazione di un unico intervento (e pertanto non potrà essere proposto come misura compensativa un intervento già previsto e finanziato da altri piani o programmi, che avrebbe comunque dovuto essere realizzato ai sensi di legge), dovranno essere temporalmente legate alla persistenza degli impatti negativi sull'ambiente e dovranno essere prioritariamente omologhe, cioè essere interventi che agiscono prevalentemente sulle componenti ambientali maggiormente impattate.

Ai fini della completa compensazione degli impatti residui dell'intervento, esclusivamente nel caso in cui non sia possibile individuare, in accordo con la Città, aree già consumate da de-impermeabilizzare e ri-naturalizzare di superficie congrua, al fine di favorire comunque la realizzazione di interventi omologhi, appare opportuno ammettere la monetizzazione, anche parziale, delle stesse, vincolando tali somme a capitoli di bilancio istituiti dalle Aree "Ambiente" e "Verde", all'esecuzione di interventi di riqualificazione e recupero ambientale nei Parchi urbani fluviali e collinari, con priorità per il Parco Basse di Stura P17, anche a completamento degli interventi di bonifica già programmati. La quantificazione economica delle compensazioni è determinata sulla base di computi metrici estimativi di interventi "tipo" di riqualificazione o ricostituzione del suolo, così come in appendice all'Allegato 1.

Fatta salva l'esclusione dall'applicazione dei criteri di cui al presente provvedimento agli interventi edilizi attuati con titolo abilitativo diretto (per i quali si auspica che quanto previsto per la riduzione degli impatti sul suolo sia comunque assunto quale criterio di progettazione sostenibile), i medesimi criteri sono da assumersi nel quadro delle istruttorie di strumenti urbanistici esecutivi, permessi di costruire in deroga e permessi di costruire convenzionati

avviate successivamente o già in corso al momento dell'approvazione del presente provvedimento.

Sono altresì escluse dall'applicazione dei criteri di cui al presente provvedimento le istruttorie per le quali la procedura di valutazione ambientale sia già stata conclusa con provvedimento di esclusione dalla fase di valutazione o con provvedimento conclusivo della fase di valutazione ovvero, laddove tale procedura ambientale non sia prevista, i permessi di costruire in deroga per i quali il Consiglio Comunale della Città abbia già dichiarato l'interesse pubblico nonché i permessi di costruire convenzionati, per i quali sia stato già approvato lo schema della relativa Convenzione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Visto il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale del 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.;

Vista la Legge 11 novembre 2014, n. 164;

Vista la Legge Regionale 4 ottobre 2018, n. 16;

Ritenuto opportuno definire e impartire, nella fase transitoria di approvazione della revisione generale del PRGC, opportune direttive agli uffici per le valutazioni da assumere in sede di istruttoria degli strumenti urbanistici esecutivi conformi al PRGC, dei permessi di costruire in deroga e dei permessi di costruire convenzionati, circa il consumo di suolo e le relative eventuali compensazioni;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

al fine di ridurre gli ambiti di incertezza nell'applicazione degli obiettivi relativi al consumo di suolo, fino all'adozione del Progetto Preliminare della revisione generale del PRGC:

- 1) di riconoscere nel consumo di suolo un processo dinamico dagli effetti ambientali complessi che altera la natura di un territorio, passando da una copertura non artificiale (suolo non consumato) ad una artificiale (suolo consumato), attraverso condizioni di

maggiore artificialità, minore reversibilità e progressiva perdita dei servizi ecosistemici che un suolo è in grado di offrire, di cui l'impermeabilizzazione del suolo rappresenta l'ultimo stadio;

- 2) di dare direttiva all'Organo Tecnico Comunale, nel quadro delle valutazioni ambientali degli strumenti esecutivi conformi al PRGC di cui alla premessa, ove le previsioni di detto strumento non siano già accompagnate da V.A.S. (o analisi di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/98) degli strumenti di pianificazione sovraordinata, di assumere, quali criteri per la valutazione della significatività degli impatti, lo stato iniziale nonché l'estensione e la reversibilità degli impatti stessi, assunto quale obiettivo ambientale il consumo di suolo netto inferiore o uguale a zero e il non incremento degli impatti non reversibili;
- 3) di dare direttiva all'Organo Tecnico Comunale, nel quadro delle valutazioni ambientali degli strumenti esecutivi conformi al PRGC di cui alla premessa, ove le previsioni di detto strumento siano accompagnate da V.A.S. (o analisi di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/98) degli strumenti di pianificazione sovraordinata, di assumere quali criteri per la valutazione della significatività degli impatti, lo stato iniziale nonché l'estensione e la reversibilità degli impatti stessi, salvaguardando le finalità perseguite nello strumento sovraordinato, assunto quale obiettivo ambientale la riduzione del consumo di suolo e, ove ciò risulti compatibile con la previsione sovraordinata, il consumo di suolo netto inferiore o uguale a zero e il non incremento degli impatti non reversibili;
- 4) di dare inoltre direttiva ai competenti uffici, ai fini delle valutazioni istruttorie dei permessi di costruire in deroga e dei permessi di costruire convenzionati, ove questi comportino impatti sul suolo, come definiti dalla presente deliberazione, di assumere quali criteri per la valutazione della significatività degli impatti lo stato iniziale nonché l'estensione e la reversibilità degli impatti stessi, assunto quale obiettivo ambientale il consumo di suolo netto inferiore o uguale a zero e il non incremento degli impatti non reversibili;
- 5) di adottare i criteri di cui all'allegato 1 a supporto delle valutazioni della sostenibilità ambientale degli interventi previsti, al fine di favorire soluzioni atte ad evitare o minimizzare gli impatti sulla componente suolo e definendo, per gli impatti significativi, opportune modalità di compensazione che abbiano caratteristiche di congruità, proporzionalità e ragionevolezza, tali da garantire un miglioramento della qualità ambientale ed ecologica, senza pregiudicare la sostenibilità economica dell'intervento, comprensivi degli indirizzi per gli interventi bonifica e ripristino ambientale come previsti dalla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06, nonché dei criteri per l'eventuale monetizzazione delle compensazioni;
- 6) di individuare nei Parchi urbani fluviali e collinari, con priorità per il Parco Basse di Stura P17, gli ambiti da privilegiare per la ricaduta degli interventi diretti dell'Ente nel caso di

monetizzazione delle compensazioni legate agli impatti su suolo, vincolando tali somme a capitoli di bilancio istituiti dalle Aree "Ambiente" e "Verde", al fine di realizzare azioni di riqualificazione e recupero ambientale, anche a completamento degli interventi di bonifica già programmati;

- 7) di escludere dall'applicazione dei criteri di cui all'allegato 1 gli interventi edilizi attuati con titolo abilitativo diretto, per i quali quanto previsto per la riduzione degli impatti sul suolo è auspicabile sia assunto quale criterio di progettazione sostenibile;
- 8) di dare direttiva ai competenti uffici di assumere i criteri di cui all'allegato 1, secondo le modalità e gli obiettivi di cui ai punti 2, 3 e 4, nel quadro delle istruttorie di strumenti urbanistici esecutivi e di permessi di costruire in deroga e permessi di costruire convenzionati (ove questi comportino impatti sul suolo, come definiti dalla presente deliberazione) avviate successivamente o già in corso al momento dell'approvazione del presente provvedimento, escludendo le istruttorie per le quali la procedura di valutazione ambientale sia già stata conclusa con provvedimento di esclusione dalla fase di valutazione o con provvedimento conclusivo della fase di valutazione ovvero, laddove tale procedura ambientale non sia prevista, i permessi di costruire in deroga per i quali il Consiglio Comunale della Città abbia già dichiarato l'interesse pubblico nonché i permessi di costruire convenzionati, per i quali sia stato già approvato lo schema della relativa Convenzione;
- 9) di dare mandato agli uffici di avviare le attività necessarie all'elaborazione della cartografia relativa al monitoraggio del consumo di suolo, sulla scorta delle informazioni territoriali disponibili a scala cittadina, assunte le definizioni del SNPA, anche al fine del confronto con quanto da redigersi nel quadro della revisione generale del PRGC ai sensi della D.G.R. 27 luglio 2015, n. 34-1915 sulla base della Tavola del PTC2 Allegato 5 Linee guida, con puntuale perimetrazione delle Aree Dense, di Transizione e Libere (art. 16 Norme di Attuazione del PTC2);
- 10) di rinviare a successivo atto deliberativo l'approvazione di metodologie di valutazione e quantificazione, in termini fisici, dei servizi eco-sistemici del suolo, nonché della loro traduzione in termini economici, anche a supporto della definizione di compensazioni non omologhe;
- 11) di dare atto che i criteri individuati con il presente provvedimento saranno oggetto di aggiornamento e perfezionamento successivamente alla sperimentazione delle metodologie di cui sopra, nonché all'individuazione, nel quadro del Piano Strategico dell'Infrastruttura Verde, di ulteriori ambiti di atterraggio delle compensazioni ambientali, anche in attuazione del Piano di adattamento ai cambiamenti climatici della Città;
- 12) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore all'Ambiente,
Energia, Sviluppo Tecnologico,
Qualità dell'Aria ed Igiene Urbana
Verde, Illuminazione, Tutela animali,
Rapporti con il Consiglio Comunale,
Protezione Civile, Progetti di
Rigenerazione Urbana e Arredo Urbano
Alberto Unia

L'Assessore all'Urbanistica, Edilizia
LL.PP. e Patrimonio
Antonino Iaria

Il Direttore
Divisione Ambiente, Verde
e Protezione Civile
Claudio Lamberti

Il Dirigente
Area Ambiente
Paolo Camera

Il Dirigente
Area Verde
Sabino Palermo

Il Direttore
Divisione Urbanistica e Territorio
Sandro Golzio

La Dirigente
Area Urbanistica e Qualità dell'Ambiente
Costruito
Rosa Gilardi

Il Dirigente
Area Edilizia Privata
Mauro Cortese

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente
Servizio Adempimenti Tecnico
Ambientali
Claudio Beltramino

Il Direttore
Divisione Urbanistica e Territorio
Sandro Golzio

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata

Alessandra Gaidano

Verbale n. 65 firmato in originale:

LA VICESINDACA
Sonia Schellino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Spoto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 16 dicembre 2019 al 30 dicembre 2019;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 26 dicembre 2019.